

STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)



**IND
IRE** ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

IND
IRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze
+39 055 23 80 301
www.indire.it

Codice fiscale 80030350484
mail certificata: indire@pec.it
Codice IPA: indire

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 • NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE	4
ARTICOLO 2 • FINALITÀ	4
ARTICOLO 3 • MISSIONE E OBIETTIVI	5
ARTICOLO 4 • PIANI DI ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO	6
ARTICOLO 5 • ENTRATE	7
ARTICOLO 6 • PATRIMONIO	7
ARTICOLO 7 • STRUMENTI	8
TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO	8
ARTICOLO 8 • ORGANI DELL'ISTITUTO	8
ARTICOLO 9 • PRESIDENTE	9
ARTICOLO 10 • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ARTICOLO 11 • CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO	12
ARTICOLO 12 • COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13
ARTICOLO 13 • ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)	14
ARTICOLO 14 • VIGILANZA MINISTERIALE, CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	14
TITOLO III – GESTIONE	15
ARTICOLO 15 • DIRETTORE GENERALE	15
ARTICOLO 16 • INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	16
ARTICOLO 17 • PERSONALE	16
TITOLO IV – REGOLAMENTI	17
ARTICOLO 18 • REGOLAMENTI	17
ARTICOLO 19 • PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	17
ARTICOLO 20 • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), di seguito denominato "Istituto", è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'istituto ha funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+); costituisce inoltre articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca, di seguito "Ministeri vigilanti" di cui al successivo art. 14, comma 1 che esercitano tale funzione attraverso azioni di controllo preventivo, contestuale e successivo su atti e documenti di indirizzo, programmazione e gestione.
3. L'Istituto ha sede legale in Firenze e svolge la propria attività oltre che presso la sede centrale anche presso tre ulteriori sedi rispettivamente a Torino, Roma e Napoli.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea ed internazionale, svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica.
2. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano Nazionale per la Ricerca, di seguito denominato "PNR", esplica funzioni di rilevante interesse economico e sociale e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia e di opportuno raccordo con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, le strutture universitarie statali e non statali, e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento.
3. L'Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005) ed alle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers; delinea i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali, le direttive e degli obiettivi definiti dai Ministri vigilanti.
4. L'Istituto ha il compito di curare la formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza sia in modalità e-

learning. L'Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell'innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari, elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con i Ministeri vigilanti per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea. L'Istituto gestisce, su incarico delle Autorità Nazionali, sviluppando collaborazioni internazionali, i Programmi dell'Unione Europea sull'Istruzione e la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi dell'UE. L'Istituto gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica; cura la manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni anche attraverso la creazione di specifiche banche dati.

5. Nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione partecipa, attraverso specifici progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l'innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico.

ARTICOLO 3

MISSIONE E OBIETTIVI

1. L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato "DVS", dal Piano Triennale delle Attività, di seguito denominato "PTA" e, relativamente al sistema educativo di istruzione e formazione, con le priorità strategiche e gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali fissati dalle direttive dei Ministri vigilanti. L'Istituto opera, inoltre, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale, in coerenza con le apposite linee guida definite, su proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l'Istituto - ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ss. mm. ii. - in raccordo con il Ministero dell'Istruzione e del merito, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
 - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola, incluso il personale docente neoassunto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
 - c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
 - d) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di

istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

- e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
- f) sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
- h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
- i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
- j) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
- k) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
- l) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
- m) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Sulle materie di cui al presente comma l'Istituto può attivare partenariati e collaborazioni con organismi comunitari ed internazionali.

3. Ulteriori compiti possono essere svolti dall'Istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive dei Ministri vigilanti, nonché sulla base di convenzioni e/o altre tipologie di accordi di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

ARTICOLO 4

PIANI DI ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di innovazione dei sistemi educativi, predispone il DVS decennale.
2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio di previsione. Nel PTA, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali di comparto, sono determinate parimenti la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano del fabbisogno del

personale sia a tempo determinato, che indeterminato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 14 comma 1 del presente Statuto.
4. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dai Ministeri vigilanti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine, senza che siano state formulate osservazioni, gli stessi si intendono approvati.
5. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento ed alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Le facoltà di reclutamento del personale dell'Istituto, fermi rimanendo i limiti previsti dalla vigente legislazione di settore, non sono sottoposte ad ulteriori vincoli.

ARTICOLO 5

ENTRATE

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
 - a) dal contributo ordinario a carico del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;
 - b) dai finanziamenti e contributi non ordinari per lo svolgimento di specifiche attività affidate dai Ministeri finalizzati anche alla realizzazione del PTA e dai relativi aggiornamenti annuali;
 - c) dai finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
 - d) dai finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) dai finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;
 - f) dai proventi realizzati per la fornitura di servizi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - g) dal ricavato di attività di ricerca, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale;
 - h) da eventuali dismissioni o rendite del proprio patrimonio;
 - i) da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.
2. L'Istituto non può essere partecipato da capitale privato.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

1. L'Istituto si avvale del Patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietà.

ARTICOLO 7

STRUMENTI

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa, secondo i criteri e le modalità determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui al successivo articolo 18, può:
 - a. stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica e l'interscambio delle differenti linee di ricerca;
 - b. partecipare o costituire consorzi, fondazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. La partecipazione o costituzione di società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa è subordinata al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 175/2016;
 - c. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - d. fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ISTITUTO

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. il Consiglio Tecnico-Scientifico, con funzioni consultive.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I componenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, vengono designati:
 - a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito;
 - b. uno scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
- 2 bis. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Della procedura elettorale verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente;
- 2 ter. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la

presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, uniforma i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate a valere sul bilancio dell'Istituto e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al DPCM del 2 agosto 2022, n. 143, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento è successivamente sottoposto all'approvazione delle autorità vigilanti previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Consiglio Tecnico-Scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 11, è organo con funzioni consultive.
7. Le indennità di carica del Consiglio Tecnico-Scientifico, a valere sul bilancio dell'Istituto, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel limite massimo del 20% del compenso dell'indennità di carica dei consiglieri di Amministrazione. La misura delle predette indennità non può in ogni caso violare le disposizioni di legge vigenti in materia di spese per organi collegiali ed altri organismi che trovino applicazione nel comparto degli enti di ricerca. Il provvedimento è successivamente sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Presidente nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Statuto, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente:
 - a) promuove lo sviluppo delle attività dell'istituto e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale;
 - c) formula le proposte al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Tecnico-Scientifico e sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, per l'adozione del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali e l'elaborazione del DVS decennale;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Tecnico-Scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA

- triennale, e i relativi aggiornamenti annuali;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione l'esperto di elevata qualificazione professionale in campo gestionale, amministrativo, aziendale per la nomina a Direttore Generale;
 - f) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore Generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
 - g) sottopone per la deliberazione al Consiglio di Amministrazione i bilanci di previsione e le relative variazioni e i rendiconti generali predisposti dal Direttore Generale, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge; cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale;
 - h) sovrintende all'andamento generale dell'Istituto, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati ed adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Tecnico- Scientifico, gli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;
 - j) richiede al Consiglio Tecnico-Scientifico pareri o specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di Amministrazione;
 - k) richiede pareri alle Autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
 - l) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, di deliberare, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Triennale delle Attività, in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato nonché per procedure di reclutamento previste dall'ordinamento;
 - m) può conferire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto, deleghe specifiche ai Consiglieri;
 - n) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - o) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione con maggiore anzianità nella carica.
5. Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal Regolamento di Organizzazione e del Personale.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
- a) delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;
 - b) determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi definiti dai Ministri nell'ambito delle priorità strategiche;
 - c) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, in ordine alla adozione e modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, e delibera altresì ogni altro tipo di regolamento;
 - d) delibera, in conformità all'art. 4 del D.lgs 218/2016, l'approvazione di Statuti e di Regolamenti nei casi di non conformità ai rilievi di legittimità formulati dai Ministeri vigilanti;
 - e) delibera il bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni, il rendiconto generale e le rispettive relazioni di accompagnamento;
 - f) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - g) delibera l'affidamento dell'incarico al Direttore Generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV);
 - h) delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore Generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;
 - i) delibera, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui al successivo articolo 13, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi al Direttore Generale, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - j) delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - k) delibera, sentito il Direttore Generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;
 - l) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - m) delibera in ordine alla partecipazione a società, fondazioni, consorzi, nonché alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le Università e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;
 - n) delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
 - o) delibera l'adozione e i relativi aggiornamenti annuali del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113.
 - p) verifica l'andamento del Piano di cui alla lettera o. e propone, ove necessario, interventi correttivi;
 - q) delibera, su proposta del Direttore Generale, la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;
 - r) delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato;
 - s) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi;

- t) valuta le eventuali responsabilità del Direttore Generale, adottando le conseguenti determinazioni;
 - u) adotta, nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento;
 - v) delibera in ordine alle procedure per l'assegnazione dei premi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016;
 - w) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto ad altri organi.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposito regolamento le norme per il suo funzionamento.
 5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da ogni componente.
 6. Salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto, le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'INDIRE:
 - a) Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, con la comunità scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore dell'innovazione digitale, della formazione e della ricerca;
 - b) Le procedure per l'individuazione dei membri interni, definite con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, avvengono mediante elezioni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo ricercatori e tecnologi, in servizio attivo presso INDIRE con contratto a tempo indeterminato e determinato. La Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri effettivi ed almeno un membro supplente, è nominata con provvedimento del Direttore Generale di INDIRE. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni.
2. I componenti esterni del Consiglio Tecnico-Scientifico sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; i componenti interni del Consiglio Tecnico-Scientifico, all'esito delle procedure di cui al comma 1, lettera b., sono proclamati eletti con provvedimento del Direttore Generale e successivamente nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica è pari a quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente è nominato, all'interno del Consiglio Tecnico-Scientifico, dal Presidente dell'Istituto, dura in carica due anni e il suo mandato è rinnovabile.
3. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è un organo con funzioni consultive le cui proposte e pareri hanno carattere non vincolante.
4. Il Consiglio Tecnico-Scientifico, si riunisce, su convocazione del Presidente dello stesso o del Presidente di INDIRE, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tutte le volte che se ne

- ravvisi la necessità o di norma almeno due volte l'anno.
5. Alle sedute del Consiglio Tecnico Scientifico può partecipare il Presidente INDIRE.
 6. Il Consiglio Tecnico-Scientifico:
 - a) esprime il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulla proposta di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;
 - b) realizza, su richiesta del Presidente INDIRE, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca nelle materie di pertinenza dell'Istituto;
 - c) formula proposte in funzione di elaborazione del DVS decennale, del PTA triennale, e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - d) individua, su richiesta del Presidente INDIRE, le possibili linee evolutive della ricerca nei settori di competenza dell'Istituto;
 - e) propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
 7. Qualora, per qualsiasi motivo, la cessazione dall'incarico di taluni componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico dovesse avvenire prima della scadenza del mandato, gli stessi devono essere sostituiti secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato. La stessa fattispecie si applica nel caso in cui taluni componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico, non partecipino ad almeno tre sedute consecutive dello stesso.
 8. Il Consiglio Tecnico-Scientifico determina, con atto interno, le norme per il suo funzionamento.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, individuati tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Un componente e un supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione e del Merito; un altro componente e un supplente dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Il terzo componente è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione utile, nominano al loro interno, il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123
4. Il Collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche su ogni questione da esso rilevata.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 6 del Dlgs 123/2011, alle sedute del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 13

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che a tale scopo viene dotata delle risorse necessarie per le attività di supporto di competenza del medesimo Organismo.

ARTICOLO 14

VIGILANZA MINISTERIALE, CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1. L'Istituto è soggetto a funzioni di vigilanza e indirizzo esercitate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca. Resta fermo che la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
2. I bilanci di previsione, le relative variazioni, i rendiconti generali e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, sono inviati al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministero dell'Università e della Ricerca e contestualmente sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. Può ricorrere ad avvocati del libero foro nell'ipotesi di cui all'art. 43, comma 3 del succitato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III – GESTIONE

ARTICOLO 15

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilità della gestione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà d'intervento e proposta, senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale cura l'ordinaria amministrazione e:
 - a) predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni e il rendiconto generale dell'Istituto;
 - b) verifica i risultati gestionali ed economico-finanziari, da sottoporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA, esercitando autonomi poteri di spesa;
 - d) conferisce gli incarichi agli uffici amministrativi di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 5, decreto legislativo 165/2001 e impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente;
 - e) su indicazione del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili delle strutture di ricerca nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca;
 - f) propone al Consiglio di Amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la trasparenza e l'integrità nonché le misure in tema di lotta alla corruzione e all'illegalità.
3. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedente il termine di cinque anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile.
4. Il Direttore Generale ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 si configura quale Datore di Lavoro.
5. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore Generale può designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 16

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale non possono essere amministratori o dipendenti di società, fatti salvi i casi consentiti dalla vigente normativa. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina pena la decadenza dall'incarico stesso.
2. Il divieto di cui al comma 1 non è applicabile nel caso di incarico di amministratore di società a cui INDIRE partecipa ai sensi dell'articolo 7, lettera b, del presente Statuto.
3. Fermo quanto disposto dal comma 1, non possono essere attribuiti al Direttore Generale incarichi che non siano stati preventivamente sottoposti ad autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazioni di conflitto di interessi. Per la definizione di conflitto di interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 ed al D.Lgs n. 39 del 08 aprile 2013.

ARTICOLO 17

PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 218 del 2016. In relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi di personale in posizione di comando o distacco nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 7 Dlgs 165/2001 a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.
4. Le eventuali variazioni dell'organico, su proposta del Direttore Generale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, sulla base del piano di fabbisogno del personale previsto dal PTA e dal PIAO nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa.

TITOLO IV – REGOLAMENTI

ARTICOLO 18 REGOLAMENTI

1. L'Istituto si dota dei seguenti Regolamenti:
 - a. Regolamento di organizzazione e del personale;
 - b. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le Organizzazioni Sindacali.
3. I Regolamenti di cui al comma 1, definiscono l'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo articolo 19 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 D.lgs. 218/2016 e dal DPR nr. 97/2003.
4. I Regolamenti sono trasmessi ai Ministeri vigilanti che, nel termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 218 del 2016. Decorso tale termine, in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
5. I Regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale di INDIRE e dei Ministeri vigilanti.

ARTICOLO 19 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1. L'Istituto:
 - a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali;
 - b) svolge funzioni valutative e di controllo;
 - c) assicura la corretta attuazione delle principali disposizioni normative in materia di trasparenza;
 - d) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
 - e) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa le università, a tal fine di massimizzare le sinergie e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
 - f) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;
 - g) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione;
 - h) adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità;

- i) assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attività e la programmazione finanziaria.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Lo Statuto è trasmesso ai Ministeri vigilanti che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 218 del 2016. Decorso tale termine, in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
2. Lo Statuto, ai fini conoscitivi e di opponibilità ai terzi, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e dei Ministeri vigilanti; di detta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e le altre disposizioni di legge che disciplinano la materia.